



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

ALLEGATO 02 AL DECRETO DI ISTITUZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 07 GIUGNO 1989 N. 31 DEL MONUMENTO NATURALE "GROTTA DI ACQUACADDA – SU MONTIXEDDU", SITO IN COMUNE DI NUXIS.

Azioni gestionali e interventi consentiti

Preliminarmente alla realizzazione di qualsiasi intervento, il Comune di Nuxis provvede all'istituzione del comitato scientifico.

Nel monumento naturale sono consentiti i seguenti interventi e attività finalizzati alla gestione, previa acquisizione del parere positivo del comitato scientifico e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni e valutazioni ambientali:

- asportazione delle pietre cadute all'interno a seguito della realizzazione della discarica di sfrido per la realizzazione del pozzo e dei cinque livelli nella miniera;
- sistemazione del camminamento;
- adeguamento dell'impianto d'illuminazione;
- flusso dei visitatori compatibile con i dati di monitoraggio secondo le indicazioni del comitato scientifico;
- realizzazione nel sito di un polo scientifico – culturale.

Usi e attività compatibili con la tutela del sito

- Ricerca scientifica;
- monitoraggio delle condizioni microclimatiche e ambientali, dello stato di conservazione degli habitat, delle componenti biologiche e degli eventuali impatti derivanti dalla fruizione del sito;
- attività educative e ricreative condotte nel rispetto delle esigenze di conservazione integrale del bene, per la tutela dei valori e degli equilibri che caratterizzano il sito.

Deve essere in ogni caso garantito l'accesso al sito, per finalità di ricerca scientifica, monitoraggio ambientale e attività di tutela delle specie di interesse conservazionistico, da parte di enti di ricerca, università, istituzioni pubbliche e associazioni scientifiche riconosciute a livello nazionale, nel rispetto delle esigenze di conservazione, tutela e integrità del monumento naturale.